

COPIA PER IL CLIENTE

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO-OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DI BENI MOBILI STRUMENTALI MEDIANTE LA PROVISTA DERIVANTE DAL FINANZIAMENTO BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI ("BEI") PER OPERAZIONI DI CREDITO AGRARIO (D.Lgs. 1/09/1993 n. 385 artt.43 e seguenti) LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO

SEZIONE 1 - INFORMAZIONI SULLA BANCA

De Lage Landen International B.V. – Succursale di Milano, Viale dell'Innovazione 3, 20126 Milano, Tel.: 02.63694.1, indirizzo e-mail: servizioclienti@dlgroup.com, sito internet: www.dlgroup.com - con sede legale in Eindhoven (Olanda), Capitale Sociale di Euro 98.470.307,00 i.v., C. F. 97116600152, P. IVA 05850690966, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, iscritta all'Albo delle Aziende di Credito 5675 - Codice ABI 33621 IBAN: NL28RABO0308578570 Swift: RABONL2U - Filiale di Banca estera appartenente al Gruppo Bancario olandese "Rabobank".

La Banca può offrire i propri servizi attraverso un terzo soggetto che entra in contatto con il cliente. Il predetto servizio avviene senza costi aggiuntivi per il cliente. Nel riquadro verranno indicati i dati del soggetto terzo solo in caso di offerta fuori sede:

INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

(N.B.: Tali informazioni devono essere inserite nel caso in cui DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V. - SUCCURSALE DI MILANO offra fuori sede i propri prodotti e si avvalga a tal fine di soggetti terzi)

Nome e cognome del soggetto che entra in contatto con il cliente / Ragione Sociale:

<<[contractObject.ordersAndSuppliers.clcdesfor]>>

Codice

Fiscale:

<<[liscorExpression.convertNumberToStringInsideMultipleIterations("contractObject.ordersAndSuppliers?", "supplierRegistry.head er.zip_code", IndexOf())]>>

Sede legale o amministrativa:

<<[contractObject.ordersAndSuppliers.clclocfor]>>

(<<[contractObject.ordersAndSuppliers.clcprovfor]>>)

<<[contractObject.ordersAndSuppliers.clcindirizzofor]>>

Qualifica _____ Estremi iscrizione in Albi _____

(N.B.: indicare dati e la qualifica del soggetto che entra in rapporto con il Cliente, ad esempio produttore, concessionario, agente in attività finanziaria, e iscrizione nell'albo degli agenti in attività finanziaria)

Il Cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato compensi, costi ed oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

SEZIONE 2 - 2.1 CARATTERISTICHE DEL CREDITO AGRARIO

Il *Finanziamento agrario* è un mutuo destinato a finanziare le attività agricole e zootecniche, nonché quelle ad esse connesse o collaterali. Sono attività connesse o collaterali in via meramente esemplificativa e non esaustiva: l'agriturismo, la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, nonché le altre attività individuate dal C.I.C.R. Il Finanziato si impegna a restituire la somma mutuata alle scadenze concordate con la Banca mediante pagamento periodico di rate comprensive di capitale ed interessi calcolati con riferimento ad un tasso fisso. In caso di rimborso anticipato del finanziamento può essere richiesta dalla Banca una Commissione di rimborso anticipato, se previsto in contratto. Il finanziamento è stipulato, sotto forma di scrittura privata con l'eventuale rilascio di cambiali agrarie ai sensi degli art. 43 seg. D.Lgs. n. 385/1993 ed assistito da garanzie reali (privilegio) e può essere assistito da garanzie personali (rilasciate da parte dei soggetti terzi).

I Beni acquistati con il finanziamento sono oggetto di privilegio legale ai sensi dell'articolo 44 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385. In virtù di ciò la Banca richiede, al Finanziato, ai fini della concessione del credito, la stipula a propria cura e spese di una polizza assicurativa "All Risks" (con copertura contro tutti i rischi da qualunque causa derivanti), con vincolo a favore della Banca per tutta la durata del finanziamento.

Servizio di limitazione della responsabilità per danni/perdita Beni/i - Premesso che il Finanziato ha l'obbligo contrattuale di assicurare i Beni oggetto del contratto di Credito Agrario, il Finanziato dovrà stipulare per conto proprio una polizza assicurativa "All Risks", valida per tutta la durata contrattuale, con relativo vincolo a favore della Banca (polizza che dovrà presentare i requisiti minimi richiesti dalla Banca, come indicati nell'**Allegato A**). In deroga a tale obbligo il Finanziato potrà aderire al "Servizio di limitazione della responsabilità per danni/perdita Beni/i".

Se il Finanziato sceglie di assicurare i beni a propria cura e spese, a richiesta della Banca o di un incaricato di questa, entro 30 giorni



dalla stipula del Contratto, dovrà fornire copia della polizza assicurativa "All Risks", con relativo vincolo a favore della Banca. In caso di mancato rispetto del termine assegnato, o nel caso in cui i Beni non risultassero coperti da assicurazione o la copertura assicurativa fosse inidonea o i premi periodici non fossero tempestivamente pagati dal Finanziato, la Banca ha la facoltà di attivare automaticamente il "Servizio di limitazione della responsabilità per danni/perdita Beni/i", addebitando al Finanziato il relativo costo che il Finanziato non potrà esimersi dal pagare a mezzo RID SEPA, per il quale rilascia apposita autorizzazione contestualmente alla stipula del contratto. Si fa presente che la violazione dell'obbligo di assicurare i Beni o dell'adesione al "Servizio di limitazione della responsabilità per danni/perdita Beni/i", comporta la risoluzione del contratto per inadempimento.

Se il Finanziato sceglie di aderire al "Servizio di Limitazione della responsabilità per danni/perdita Beni/i", pagando regolarmente per tutta la durata del contratto il relativo onere, egli è esonerato dall'obbligo di assicurare i Beni contro tutti i danni materiali ("All Risks") per conto proprio. In tal caso eventuali danni o perdite dei Beni saranno sopportati dalla Banca nei limiti ed alle condizioni descritte nell'**Allegato "B"**. Resta fermo che a seconda dell'opzione espressa dal Finanziato nelle Condizioni Particolari del Contratto, potranno restare a carico del Finanziato stesso le penali di cui all'**Allegato "B"**.

Il Finanziato dovrà, in ogni caso, aver stipulato polizza RC per i danni cagionati a terzi o a cose di terzi, oltre che per l'esercizio della propria attività.

Per il servizio sopra descritto, sono altresì previste esclusioni e limiti dettagliati nell'**Allegato "B"**.

SEZIONE 2 - 2.2 RISCHI TIPICI DEL CREDITO AGRARIO

I rischi tipici (generici e specifici) dell'operazione di Credito Agrario, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti del Finanziato, sono rappresentati:

- impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi di interesse al ribasso per i finanziamenti a tasso fisso;
- per i prestiti che godano di contributi in conto interessi, qualora il contributo sia revocato non necessariamente per causa imputabile al Finanziato, l'obbligo di rimborsare immediatamente, all'Ente Erogatore, in tutto o in parte, il contributo incassato.

SEZIONE 2 - 2.3 FINANZIAMENTO BEI

La Banca Europea per gli Investimenti (di seguito "BEI") con sede in Lussemburgo, 100 Boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Lussemburgo, è l'istituzione finanziaria istituita nel 1958 dal Trattato di Roma, che affianca gli istituti finanziari nel finanziamento di programmi di investimento che rientrano negli obiettivi economici fissati dall'Unione Europea.

La BEI può finanziare tutti gli investimenti e le spese sostenute nell'ambito dello sviluppo di Mid-Caps/PMI attraverso Progetti ammissibili, ad eccezione delle pure transazioni finanziarie. Le spese di natura fiscale, come ad es. l'imposta sul valore aggiunto (IVA), sono ammissibili solo se non sono recuperabili. Anche i costi connessi all'acquisizione di autorizzazioni ed altri diritti conferiti da entità pubbliche non sono ammissibili.

Un Progetto è definito come un insieme omogeneo di investimenti materiali e immateriali e spese ben identificabili in termini di ubicazione, progettazione e benefici da esso derivanti, da realizzarsi in un tempo massimo di 3 (tre) anni, antecedenti o successivi la data di firma del contratto dipendente con il Beneficiario Finale (Mid-Caps/PMI).

Conformemente alla buona prassi bancaria, la Banca si assicurerà che il Beneficiario Finale si faccia carico dell'ordinaria manutenzione degli investimenti oggetto del Progetto.

Il finanziamento erogato dalla Banca dovrà avere una durata di almeno 2 (due) anni.

Una pagina informativa dedicata all'attività di finanziamento a medio- lungo termine sui fondi BEI in favore delle Mid-Caps/PMI ivi inclusi i relativi criteri di ammissibilità e condizioni finanziarie migliorative, è consultabile sul sito web www.dllgroup.com relativamente alla entità italiana.

1. Obblighi dei Beneficiari Finali

L'impresa che -per il tramite della Banca- intende beneficiare dei finanziamenti concessi dalla BEI, con la sottoscrizione di un'apposita appendice contrattuale si assume precisi obblighi nei confronti della Banca nonché della BEI (a titolo esemplificativo e non esaustivo, acconsentire a visite ed ispezioni dei luoghi, impianti, lavori compresi nel Progetto, ad ottenere tutte le autorizzazioni ambientali eventualmente necessarie, a non ricevere altri finanziamenti della BEI, direttamente o attraverso altri soggetti intermediari con riferimento allo stesso Progetto, ad informare tempestivamente la Banca e la BEI in merito ad ogni eventuale illecito penale connesso al Progetto, a dichiarare sulla base della propria migliore conoscenza che nessuno dei fondi investiti dal Finanziato nel Progetto è di provenienza illecita) e con il rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio acclusa al contratto di Credito Agrario il Finanziato deve dichiarare di avere le caratteristiche della PMI (Piccola Media Impresa) con un organico di meno di 250 (duecentocinquanta) su base consolidata dipendenti a tempo pieno o di una MID CAPS (Media Impresa) con un organico di più di 250 (duecentocinquanta) e meno di 3000 (tremila) su base consolidata dipendenti a tempo pieno fermo restando che le PMI e/o le MID-CAP ai sensi della Raccomandazione della Commissione della Comunità Europea 2003/361/CE sono considerate imprese autonome se:

un'impresa non detiene il 25% o più del capitale o dei diritti di voto (a seconda di quale sia maggiore) in una o più altre imprese e nessun'altra impresa ha una partecipazione del 25% o più del capitale o dei diritti di voto (qualunque sia il più alto). Eccezioni: un'impresa è ancora considerata autonoma se i seguenti investitori detengono fino al 50% del capitale o dei diritti di voto e non esercitano un'influenza dominante: società di investimento pubblico, società di capitali di rischio e business angels (persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolari attività di investimenti in capitali di rischio), università e centri di ricerca senza scopo di lucro, investitori istituzionali, compresi fondi di sviluppo regionale, autorità locali autonome con un budget annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5000 abitanti.



Per le imprese autonome il numero di dipendenti da considerare è solo quello dell'impresa. Nota bene: un'impresa perde il proprio status di PMI/ Mid-Cap se uno o più enti pubblici detengono il 25% o più del capitale o dei diritti di voto, a meno che non rientri nella citata eccezione, nel qual caso la soglia è fino al 50%.

Imprese partner: un'impresa è considerata impresa partner se detiene almeno il 25% ma non più del 50% del capitale o dei diritti di voto (a seconda di quale sia il maggiore) in una o più altre imprese e/o un'altra impresa detiene almeno il 25% ma non più del 50% del capitale o dei diritti di voto (a seconda di quale sia il maggiore). Per le imprese associate (partner) il numero di dipendenti da considerare è calcolato come la somma del numero di dipendenti dell'impresa stessa più una proporzione del numero di dipendenti di ciascuna impresa partner in base alla percentuale di azioni/diritti di voto detenuti. A ciò si devono aggiungere i dati di qualsiasi impresa partner immediatamente a monte e Imprese collegate.

Due imprese sono considerate collegate (linked) se una controlla l'altra, direttamente o indirettamente, attraverso la maggior parte del capitale o dei diritti di voto o attraverso la capacità di esercitare un'influenza dominante attraverso un contratto o un accordo. Nella maggior parte degli Stati membri dell'UE, le imprese collegate sono tenute a preparare conti consolidati a valle.

Per le imprese collegate il numero di dipendenti è calcolato come la somma del numero dell'impresa stessa più il numero totale di dipendenti di ciascuna impresa collegata lungo l'intera catena a monte e a valle.

In linea con la raccomandazione CE, i dati da applicare al personale di un'impresa sono quelli relativi al suo ultimo periodo contabile approvato e calcolati su base annuale. In relazione alle società vicine al massimale del personale, la raccomandazione CE include una disposizione in base alla quale un'impresa acquisisce/perde il proprio status di PMI /Mid-Cap ogni volta che va al di sotto/al di sopra del massimale del personale per due esercizi fiscali consecutivi. Ulteriori chiarimenti ed esempi sono disponibili nella Commissione europea - Pubblicazione DG Guida al mercato interno, industria, imprenditoria e PMI (GWOW) "Guida per l'utente alla definizione di PMI". Considerando che lo status di PMI / Mid-Cap di un'impresa è determinato sulla base consolidata dei dipendenti diretti e di quelli delle imprese collegate come sopra indicato, nella proposta di assegnazione presentata alla BEI (cfr. sottosezione C) il mutuatario deve indicare solo il numero di dipendenti diretti di ciascun Beneficiario finale.

2. Dimensioni e durata dei prestiti ai Beneficiari Finali

Il costo totale di ogni Progetto non può eccedere l'importo di 25 milioni di euro.

L'importo di ciascun stanziamento di fondi BEI ("Allocazione") può arrivare fino al 100% del prestito accordato all'istituto intermediario ad una Mid-Cap/PMI, a condizione che l'importo di ogni stanziamento non sia superiore a 12,5 milioni di euro.

La durata dei prestiti accordati dall'istituto intermediario alle Mid-Caps/PMI deve essere allineata o inferiore alla vita economica e tecnica del progetto finanziato, deve avere una durata di vita minima di 2 (due) anni.

3. Imprese escluse dall'intervento agevolativo

Indipendentemente dall'ammissibilità di un codice relativo all'attività principale, ciascun Beneficiario finale coinvolto in qualsiasi tipo delle seguenti attività non è ammissibile al finanziamento da parte della BEI: a) attività mirate alla produzione o al commercio di armi e munizioni, esplosivi, attrezzature o infrastrutture appositamente progettate per uso militare e attrezzature o infrastrutture che comportano la limitazione dei diritti e della libertà individuali delle persone, (ad esempio carceri, centri di detenzione di qualsiasi forma) o in violazione dei diritti umani; b) attività che danno origine a impatti ambientali che non sono ampiamente mitigati e/o compensati (compresi ma non limitati a progetti in aree protette, habitat critici e siti del patrimonio umanitario); c) attività considerate eticamente o moralmente controverse. Esempi: commercio sessuale e relative infrastrutture, servizi e media, sperimentazione sugli animali, ricerca sulla clonazione umana; d) attività vietate dalla legislazione nazionale (solo laddove tale legislazione esista). Esempi: Organismi Geneticamente Modificati, cliniche per l'aborto, energia nucleare, ecc. Indipendentemente dall'ammissibilità di un codice NACE relativo all'attività principale, ciascun Beneficiario finanziario per il quale oltre il 10% delle sue entrate annuali è generato dalle seguenti attività non è ammissibile al finanziamento da parte della BEI; e) attività mirate alla produzione o alla facilitazione dell'uso del gioco d'azzardo e delle relative attrezzature; f) attività mirate alla produzione, trasformazione o distribuzione del tabacco e attività che facilitano l'uso del tabacco (sale per fumatori)

Il Finanziato è consapevole che sono ammissibili al contratto di finanziamento BEI il cui beneficio può essere esteso alle PMI e alle MID-CAP qualora le suddette siano attive in qualunque settore economico ad eccezione di quelle che operano nelle attività specificate nell'elenco NACE e di seguito sommariamente descritte:

a) produzione di armi e munizioni, armamenti, equipaggiamenti o infrastrutture militari e di polizia, nonché equipaggiamento e infrastrutture che portino a limitare i diritti e le libertà individuali delle persone (per esempio penitenziari e centri di detenzione di ogni tipo) o che violano i diritti umani; b) gioco d'azzardo e attrezzature correlate; c) fabbricazione, lavorazione o distribuzione del tabacco; d) attività che implicino utilizzo di animali vivi a fini scientifici e sperimentali nella misura in cui non si possa garantire la conformità alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici; e) attività il cui impatto ambientale non risulti in buona parte attenuato e/o compensato (a tale riguardo si tengano in considerazione altresì le Direttive Comunitarie e la normativa ambientale nazionale); f) settori considerati eticamente o moralmente discutibili, o che sono proibiti dalla normativa nazionale, per esempio le attività di ricerca sulla clonazione umana; g) attività di puro sviluppo immobiliare; h) attività di natura puramente finanziaria, per esempio commercio di strumenti finanziari.

SEZIONE 2 - 2.4 OPERAZIONI CON L'INTERVENTO DEL "FONDO DI GARANZIA PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE E PROFESSIONISTI" AI SENSI DELLA LEGGE N. 662/1996

La Banca potrà valutare, qualora il Richiedente il finanziamento ne faccia richiesta, l'ammissibilità dell'intervento della garanzia diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed escutibile dalla Banca a prima richiesta, rilasciata dal Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie



Imprese (PMI) ai sensi della Legge 662/96, gestito dal soggetto Gestore del Fondo (Mediocredito Centrale), le cui caratteristiche e modalità di concessione sono disciplinate dalle Disposizioni Operative, approvate con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, consultabili sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico www.fondidigaranzia.it.

L'ammissibilità dell'intervento è subordinata alla presentazione da parte del Richiedente il finanziamento della documentazione istruttoria necessaria, ivi inclusi i documenti/moduli richiesti dal Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (PMI) che comprendono dichiarazioni del Richiedente il finanziamento attestanti l'aderenza ai requisiti richiesti. Tale tipo di agevolazione è cumulabile con altre forme di finanza agevolata quali la Nuova Sabatini e i Fondi BEI (Banca Europea per gli Investimenti).

Il Finanziamento potrà essere subordinato alla delibera positiva di ammissibilità da parte del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (PMI).

In caso di valutazione positiva del Gestore del Fondo, l'operazione sarà garantita dal Fondo di Garanzia per la quota percentuale dell'operazione di volta in volta applicabile, tenuto conto che di norma la quota dell'operazione garantita dal Fondo di Garanzia non potrà essere assistita da altra garanzia reale, assicurativa o bancaria, fatto salvo il diritto della Banca di chiedere altra garanzia di tale tipo per quanto riguarda la quota non coperta dal Fondo di Garanzia o altra garanzia personale.

Tale tipo di finanziamento con copertura del Fondo di Garanzia è riservato alle Piccole e Medie Imprese (PMI) ed altri soggetti identificati di tempo in tempo dalle disposizioni di legge.

Per quel che attiene le misure massime di copertura della garanzia diretta, l'esatta definizione di PMI, dei settori economici ammessi, delle limitazioni agli investimenti materiali ed immateriali nonché delle "altre operazioni" si rimanda al **regolamento del Fondo di Garanzia per le PMI – Legge 662/96** e successive modifiche, reperibile sul sito internet (www.fondidigaranzia.it).

Il calcolo della commissione dovuta al Fondo di Garanzia viene effettuato da parte del Mediocredito Centrale (Gestore del Fondo), il quale comunica alla Banca erogante l'importo dovuto per ciascun finanziamento assistito dal Fondo. L'addebito della commissione viene effettuato a cura della Banca dopo avere ricevuto da parte del Mediocredito Centrale (Gestore del Fondo) la comunicazione di ammissione al Fondo con la quantificazione dell'importo dovuto. La commissione, se dovuta, viene determinata in termini di percentuale dell'importo garantito del finanziamento.

La garanzia diretta del Fondo di Garanzia è concessa con le misure massime di copertura previste dalla normativa e dalle disposizioni operative tempo per tempo vigenti.

Tutti gli importi relativi all'eventuale commissione dovuta al Fondo di Garanzia, nonché a qualsiasi altro futuro onere a carico della Banca in conseguenza della delibera positiva di concessione della Garanzia da parte del Fondo di Garanzia (ivi inclusi quelli rivenienti da eventuali modifiche delle aliquote della predetta Commissione di Garanzia), sono ad esclusivo carico del Cliente.

La Banca avrà la facoltà di addebitare le spese previste dal Foglio Informativo per la Gestione dell'agevolazione pubblica.

SEZIONE 3 - CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO E DELL'OPERAZIONE

DURATA	di norma	minima 18 mesi – massima 60 mesi
TASSO		Fisso
BOLLI CAMBIARI		nella misura di € 0,1 per ogni € 1000,00 o frazione (minimo €1,00)
FONDO INTERBANCARIO DI GARANZIA (ex ISMEA, ora SGFA)	durata dai 18 mesi ai 60 mesi (> 18 mesi e <= 60 mesi)	0,50% sull'ammontare finanziato
	durata maggiore di 60 mesi (> 60 mesi)	0,75% sull'ammontare del finanziamento
IMPOSTA SOSTITUTIVA	per durate superiori a 18 mesi	0,25% dell'ammontare finanziato

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di Altri finanziamenti alle famiglie ed alle imprese, può essere consultato presso la sede e nei locali aperti al pubblico che offrono i prodotti di De Lage Landen International B.V. – Succursale di Milano e sul sito internet della banca www.dlgroup.com alla sezione trasparenza.

Le condizioni economiche complessive dell'operazione sono espresse da un **Indicatore Sintetico di Costo (ISC)**, calcolato conformemente alla disciplina sul Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), ai sensi dell'art. 2, comma 1 del Decreto del Ministro del Tesoro 8 Luglio 1992 (Allegato 1).

L'Indicatore Sintetico di Costo è pari al tasso interno di attualizzazione, comprensivo degli altri oneri, commissioni e spese contrattualmente previsti, in base alla normativa sul TAEG.

L'Indicatore Sintetico di Costo (ISC) concretamente praticato al Cliente sulla specifica operazione, in funzione, fra l'altro, del grado di rischio, di onerosità e di complessità dell'operazione stessa, viene espressamente indicato in Contratto.

Esemplificazione di costi ed oneri accessori che determinano l'ISC: *prezzo di acquisto del Bene; Imposta di bollo sul contratto; Spese di istruttoria; Spese di incasso rate; Spese invio documentazione contrattuale, periodica e altre comunicazioni meccanizzate oltre costi sostenuti; Rimborso del finanziamento; Importo rate periodiche; Tasso effettivo annuo; Interessi di mora; Modalità di pagamento; Spese chiusura pratica*

L'ISC concretamente applicato in Contratto sarà, altresì, determinato dal concorso eventuale delle seguenti voci di costo ed oneri



accessori che dovessero di volta in volta doversi applicare al singolo contratto:

Certificazioni competenza; Servizio di limitazione di responsabilità per danni/perdita Bene/i; Estinzione anticipata (parziale o totale); Variazioni contrattuali di qualsiasi natura; Rilascio duplicati; Copie conformi; Informativa pre-contrattuale; Invio sollecito di pagamento; Elaborazione di conteggi; Spese insoluto; Richiamo effetti; Spese bancarie effetto protestato; Gestione pratiche in contenzioso e pre-contenzioso; Rimborso spese per consegna copia contratto e documento di sintesi.

Sono, invece, escluse: (i) recupero di spese, anche se sostenute per servizi forniti da terzi; (ii) spese legali e assimilate; (iii) interessi di mora ed oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo; (iv) oneri applicati al cliente indipendentemente che si tratti di rapporti di finanziamento o di deposito; (v) spese connesse a servizi accessori.

Formula ed esempio di calcolo dell'Indice Sintetico di Costo (ISC):

$$\sum_{K=1}^{K=m} \frac{A_k}{(1+i)^{tk}} = \sum_{K'=1}^{K'=m'} \frac{A'_k}{(1+i)^{tk'}}$$

K = numero di ordine di un prestito
A'k' = importo della rata di rimborso numero K'
m = numero di ordine dell'ultimo prestito
tk = intervallo espresso in anni e frazioni di anno tra la data del prestito numero 1 e le date degli ulteriori prestiti da 2 a m
i = tasso effettivo globale

K' = numero di ordine di una rata di rimborso
Ak = importo del prestito numero K
m' = numero di ordine dell'ultima rata di rimborso
tk' = intervallo espresso in anni e frazioni di anni tra la data del prestito numero 1 e le date di rimborso da 1 a m'
Σ = segno che indica una sommatoria

Esempio di calcolo ISC*

Importo erogato:	€ 5.000,00	N° rate (mensili):	24
Tasso Annuo Nominale:	6,50%	Spese di Istruttoria:	€ 200,00
Spese incasso rate (€ 3,00 per rata)	€ 72,00	Rata (incluso spese incasso rata)	€ 225,73

ISC: 12,60%

*Calcolato in conformità di quanto previsto dal "D.M. 8 luglio 1992 (1) – Disciplina e criteri di definizione del Tasso Annuo Effettivo Globale per la concessione del credito al consumo.

Interessi di mora:

Si applica, ai sensi del D.Lgs.vo 9/10/2002, n.231 e s.m.i. il tasso BCE (pubblicato semestralmente sulla G.U.) maggiorato di 8 punti.

Esempio di calcolo Interessi di Mora (per ritardo pagamento):

Classe di Importo erogato:	€ 5.000,00	Rata (escluso spese incasso rate):	€ 222,73
Scadenza Rata:	31/10/2009	Pagamento Rata:	15/11/2009
Giorni di ritardo:	15 giorni	Tasso interesse di mora (*):	9,5% (1,5% + 8%)
Interessi di Mora (per 15 giorni di ritardo):	€ 0,87	Rata (comprensiva degli interessi di mora):	€ 223,60

* tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali (di cui all'art. 5 del D.Lgs. N. 231 del 09/10/2002 e s.m.i.) pubblicato semestralmente sulla Gazzetta Ufficiale.

Altri costi ed oneri accessori (Condizioni massime applicabili):

La Banca, nei limiti dei costi massimi di seguito elencati, può addebitare, tramite R.I.D. SEPA, i seguenti importi per prestazioni di servizi ovvero a titolo di rimborso spese forfetario, oltre ai puri costi sostenuti. Tutti gli importi indicati si intendono al netto di IVA e imposta di bollo se dovuta.

Spese di istruttoria	0,30% del capitale finanziato (minimo 200,00 Euro)	
Spese impostazione, predisposizione e gestione contratto		300,00 Euro
Spese di immatricolazione all'attivazione del contratto		300,00 Euro
Spese per il calcolo degli interessi di mora		100,00 Euro
Spese incasso rate:	di norma	15,00 Euro
	effettuata al di fuori dei modi e dei tempi contrattualmente previsti	20,00 Euro
Spese invio	documentazione contrattuale	50,00 Euro
	comunicazioni meccanizzate e non	cad. 30,00 Euro
	comunicazioni periodiche (per singola comunicazione periodica da inviare in caso di variazione delle condizioni contrattuali o su richiesta del cliente ai sensi delle disposizioni di trasparenza bancaria di tempo in tempo vigenti)	cad. 10,00 Euro
	spese invio copie conformi	30,00 Euro
Spese ristampa contratto e documento di sintesi		80,00 Euro
Spese rilascio duplicati in copia conforme		150,00 Euro
Certificazioni, dichiarazioni, estratti conto richiesti		200,00 Euro
Spese notarili, perizie, ispezioni e similari (oltre spese vive)		100,00 Euro
Spese gestione perizia del bene ai sensi della Legge 124/2017		500,00 Euro
Spese variazione in anagrafica cliente		80,00 Euro



Spese variazione banca d'appoggio cliente		30,00 Euro
Spese aggiornamento informazioni banche dati		50,00 Euro
Spese variazioni contrattuali (di qualsiasi natura)		500,00 Euro
Spese amministrative per incasso con carta di credito		100,00 Euro
Spese per ripresentazione titoli di credito/effetti cambiari		100,00 Euro
Spese di registrazione contratto o copia conforme (oltre imposte e tasse) (non applicabili in caso di contratto sottoscritto in forma elettronica/digitale)		500,00 Euro
Spese per gestione insoluti (oltre spese amministrative e bancarie ed eventuali spese di protesto)	Spese invio sollecito di pagamenti	cad. 30,00 Euro
	Spese relative ad elaborazione conteggi	100,00 Euro
	Spese amministrative per gestione insoluto	200,00 Euro
	Spese richiamo effetti	200,00 Euro
	Spese gestione effetto protestato	300,00 Euro
	Gestione pratiche in contenzioso e pre-contenzioso	500,00 Euro
	Gestione amministrativa per recupero crediti	200,00 Euro
Spese recupero crediti con l'ausilio di Agenzie esattoriali esterne		un compenso pari al massimo al 12% oltre iva del credito affidato per il recupero ed effettivamente incassato, con il limite massimo di 2.500 euro oltre iva, fermo restando che per "credito affidato per il recupero" si intende la sommatoria di capitale, interessi mora, interessi di dilazione, spese bancarie/amministrative, maggiorata al massimo di un importo in percentuale pari al 12% iva inclusa a titolo di spese di recupero
Spese recupero crediti con l'ausilio di dipendenti specializzati nel recupero crediti in loco presso il debitore ("Field Recovery Specialist")		12% dell'importo complessivo di volta in volta a debito del cliente
Spese lettera diffida legale		150,00 Euro
Spese per rimborso anticipato	Richiesta conteggio per rimborso anticipato	80,00 Euro
	Spese per gestione amministrativa rimborso anticipato	300,00 Euro
	Commissione per rimborso anticipato (sul debito residuo)	2%
Spese per gestione ritiro bene (in bonis/in contenzioso) (oltre spese vive)		200,00 Euro
Spese relative ad operazioni assistite da agevolazioni pubbliche	Importo applicabile per ogni singola agevolazione pubblica di cui il Richiedente può beneficiare	2.000,00 Euro
Spese per disamina polizza del finanziato ed accertamento dell'esistenza del vincolo a favore della banca		250,00 Euro
Rimborso spese di trascrizione privilegio		1.600,00 Euro
Servizio di limitazione di responsabilità danni/perdita Bene/i	Il costo del servizio di limitazione di responsabilità varia a seconda dell'opzione prescelta ed espressa secondo l'indicazione riportata all'articolo 9.1 delle Condizioni Particolari e del Documento di Sintesi.	
Spese per recesso dal servizio di limitazione della responsabilità		250,00 Euro

SEZIONE 4 - CLAUSOLE CONTRATTUALI REGOLANTI IL SERVIZIO E L'OPERAZIONE

Il contratto di Credito Agrario è strutturato di norma in due parti: nella prima parte (Condizioni Particolari del Contratto), sono indicati i dati economici e finanziari sopra; nella seconda parte (Condizioni Generali di Contratto), sono riportate le clausole contrattuali che disciplinano l'intero rapporto di Credito Agrario con il Cliente.

Di seguito si riporta l'elenco ed una breve descrizione delle più significative clausole contrattuali che costituiscono le Condizioni Generali di contratto, facendo presente che in caso di contestazioni e/o controversie trova applicazione esclusivamente il contenuto delle singole clausole così come riportato nelle Condizioni Generali di Contratto.

Principali clausole contrattuali caratterizzanti il Credito Agrario:

Garanzie: il Finanziamento è assistito dal privilegio legale, ai sensi dell'art. 44, 2° comma e seguenti T.U.B., D.lgs. n. 385/1993, a garanzia del corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni nei confronti della Banca. Nel caso di rilascio di garanzie personali anche mediante sottoscrizione del contratto di finanziamento in qualità di co-obbligati, i garanti si impegnano a rifondere tutto quanto dovuto dal Finanziato per capitale ed interessi, anche di mora.

Interessi di mora e spese legali: in caso di mancato puntuale pagamento di qualunque somma dovuta, maturano a carico del Finanziato, dal giorno dell'inadempimento fino all'effettivo saldo, gli interessi di mora calcolati con riferimento all'anno civile (365/365). Il Finanziato si impegna, a rimborsare alla Banca le eventuali spese legali e giudiziarie per il recupero dei propri crediti.

Rimborso anticipato: la Banca ha la facoltà di acconsentire all'eventuale richiesta scritta del Finanziato di estinzione anticipata del finanziamento, ove regolarmente adempiente, mediante richiesta scritta alla Banca con raccomandata A/R o PEC e con preavviso di 30 (trenta) giorni. In tal caso, a seguito di accettazione scritta da parte della Banca, il Finanziato dovrà versare alla Banca: (i) il capitale residuo dovuto alla data del rimborso; (ii) gli interessi calcolati al tasso contrattualmente convenuto per il periodo intercorrente dalla data dell'ultima rata pagata al giorno del rimborso; (iii) la commissione per estinzione anticipata pari al 2% del capitale residuo dovuto alla



data del rimborso; (iv) le spese per la gestione amministrativa del rimborso anticipato. Il tempo massimo per la chiusura del rapporto contrattuale è fissato in 60 (sessanta) giorni a partire dal ricevimento della comunicazione di estinzione anticipata.

Servizio di limitazione responsabilità per danni/perdita Bene/i: limitazione della responsabilità del Finanziato in caso di danni/perdita dei Beni nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'Allegato "B".

Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto: la Banca ha la facoltà di risolvere il contratto ovvero di dichiarare il Finanziato decaduto dal beneficio del termine qualora quest'ultimo non adempia anche ad uno solo degli obblighi contrattuali previsti o si verificano eventi idonei a far dubitare della capacità del Finanziato o dei garanti a far fronte agli obblighi assunti o della validità delle garanzie.

Solidarietà: tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di credito agrario sono assunte dal Finanziato e da eventuali coobbligati che abbiano sottoscritto il contratto in forma solidale ed indivisibile fra essi, loro eredi ed aventi causa. In caso di inadempimento del Finanziato, la Banca potrà agire nei confronti dei coobbligati senza la preventiva escussione del Finanziato.

Cessione del contratto e delle eventuali cambiali agrarie: la Banca può effettuare la cessione del contratto di credito agrario e delle eventuali cambiali agrarie emesse dal Finanziato, ai sensi del contratto stesso, con semplice comunicazione scritta al Finanziato.

Modifica delle condizioni economiche del contratto: la Banca, nel periodo di durata del finanziamento, potrà variare le condizioni contrattuali, obbligandosi a comunicare le variazioni nel rispetto delle "Disposizioni sulla Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari e sulla Correttezza delle relazioni tra Intermediari e Clienti" pubblicate da Banca d'Italia.

Valore probatorio delle scritture contabili: le registrazioni ed in genere le risultanze contabili della Banca faranno sempre piena prova in qualsiasi sede e ad ogni effetto nei confronti del Finanziato, salvo errore manifesto o materiale.

Risoluzione stragiudiziale delle controversie: il Cliente può sporgere un Reclamo all' Ufficio Reclami della Banca utilizzando l'apposito "Modulo Reclami" che potrà scaricare in versione editabile dal sito internet www.dllgroup.com/it-it/reclami, ed inoltrare alla Banca utilizzando una delle modalità ivi indicate. In alternativa, ove non intenda accedere al sito internet della Banca, potrà in ogni caso inviare alla Banca una comunicazione scritta a mezzo PEC all'indirizzo dll.ufficioreclamiabf@pec.it. In conformità alle "Disposizioni sulla Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari e sulla Correttezza delle relazioni tra Intermediari e Clienti" pubblicata da Banca d'Italia, il Cliente riceverà risposta al reclamo entro 60 giorni. Qualora il Cliente non ricevesse risposta entro il termine sopra specificato, ovvero la soluzione proposta dalla Banca non fosse ritenuta soddisfacente, lo stesso potrà adire l'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF) (ulteriori informazioni sono reperibili all'indirizzo web www.arbitrobancariofinanziario.it). In alternativa il Cliente potrà adire il Conciliatore Bancario Finanziario (CBF) – ubicato in Via delle Botteghe Oscure, 54 – 00186 Roma, al quale la Banca aderisce.

Foro competente: il Foro di Milano, salva la facoltà per la Banca, qualora lo stesso introduca il giudizio, di adire, oltre al Foro di Milano, qualsiasi altro Foro competente secondo le norme del Codice di Procedura Civile.

SEZIONE 5 - LEGENDA

Arbitro Bancario Finanziario	L'ABF è un sistema di risoluzione delle controversie tra i clienti e le banche e gli altri intermediari finanziari che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari
Basis Points (bps)	è un'unità che misura uno spread o una variazione dei tassi di interesse, pari ad un centesimo di punto percentuale. Se i tassi salgono da 9,65% a 9,80%, il tasso è salito di 0,15 punti base (<i>basis points</i>).
Commissione/penale di Rimborso anticipato	è il compenso onnicomprensivo che il Finanziato è tenuto a risarcire alla Banca per aver rimborsato anticipatamente, in tutto od in parte, il prestito rispetto alle previsioni contrattuali. Di norma l'entità del compenso è espressa in misura percentuale sul capitale rimborsato anzitempo
Concedente:	la Banca o l'Intermediario Finanziario che "concede" il Finanziamento Finalizzato per l'acquisto del Bene.
Conciliatore Bancario Finanziario	il CBF è una associazione che offre il servizio di risoluzione delle controversie tra gli intermediari bancari e finanziari e la loro clientela, senza ricorrere alle vie giudiziali.
Contributo FIG/ISMEA ora SGFA	è il contributo obbligatorio che il Finanziato è tenuto a versare all'Istituto erogante, affinché quest'ultimo provveda a sua volta ad erogarlo al Fondo Interbancario di Garanzia/ISMEA ora SGFA
Contributo in conto interessi:	rappresenta l'abbattimento del tasso di interesse applicato al finanziamento, riconosciuto da un Ente Pubblico per legge o convenzione o da un Organismo Mutualistico privato per convenzione nell'ambito di una specifica convenzione sottoscritta con l'Istituto erogante il finanziamento. Il contributo può essere: 1) diretto: riconosciuto direttamente dall'Ente Erogatore al beneficiario 2) indiretto: riconosciuto dall'Ente Erogatore al beneficiario per il tramite della banca.
Ente Erogatore	è il soggetto che si fa carico, in tutto od in parte, degli interessi dovuti per il rimborso del prestito.
Finanziato	è il cliente a cui è stata concesso il Credito Agrario per l'acquisto delle attività agricole e zootecniche, nonché quelle ad esse connesse e collaterali.
Foro Competente	è l'Autorità Giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto, anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale prevista dal Codice di Procedura Civile.
Fondo Interbancario di Garanzia/ISMEA:	Fondo istituito ai sensi dell'art. 36 L. n. 454/61; disciplinato dall'art. 45 del D.lgs. n. 385/93 e successivo D.lgs. n. 612/96 e successive modifiche ed integrazioni. Tale Fondo costituisce una garanzia sussidiaria che ha lo scopo di contribuire al ripianamento delle perdite sofferte dalle Banche a seguito delle procedure esecutive per l'escussione della garanzia primaria che si rivelino economicamente inefficaci per il recupero del credito.



Indice Sintetico di Costo (ISC)	l'ISC è un indicatore sintetico del costo totale del Credito Agrario, come previsto dalla Delibera C.I.C.R.(comitato Interministeriale per il Credito ed il risparmio) del 4/03/2003 in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali, espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso.
Irs	tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso fisso
Privilegio legale	rappresenta la garanzia reale che può avere ad oggetto i seguenti beni mobili dell'impresa finanziata: (i) frutti pendenti, prodotti finiti ed in corso di lavorazione; (ii) bestiame, merci, scorte, materie prime, macchine, attrezzi e altri beni, comunque acquistati con il prestito concesso; (iii) redditi anche futuri derivanti dalla vendita dei beni sopra elencati.
Rate	è l'importo che deve essere pagato dal Richiedente per il rimborso del Finanziamento.
Spese di istruttoria	spese sostenute per esame della documentazione e per l'apertura della pratica di analisi per la concessione del finanziamento.
T.A.E. (tasso annuo effettivo)	è il tasso d'interesse applicato all'operazione espresso su base annua, prendendo in considerazione un anno di 365 giorni
Tasso di mora	è il tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.
Soggetto convenzionato	è la Banca o l'Intermediario Finanziario o il collaboratore esterno (agente in attività finanziaria o Fornitore di beni e servizi) che, in virtù di una "convenzione" con l'Intermediario preponente, offre "fuori sede" i suoi prodotti.

Il presente Foglio Informativo può essere richiesto presso gli uffici operativi di De Lage Landen International B.V. - Succursale di Milano

